



Determinazione unica a contrattare per «affidamento diretto» dell’incarico di *verifica preventiva della progettazione esecutiva e di validazione del progetto* per i lavori di ristrutturazione, completamento e miglioramento energetico dell’auditorio di “città nella città” in Campobasso, di importo inferiore a EURO 139.000, «senza previa consultazione di due o più operatori economici».

Criterio di affidamento: mera convenienza economica.

Processo di scelta del contraente: senza la procedimentalizzazione dell’invito, con il richiamo coordinato della giurisprudenza in materia (aggiornamento al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108.)

CUP: D38I18000160001

CIG: 9317010FDD

Il Maestro Vittorio Magrini,

PREMESSO:

- che lo stesso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Perosi”, n. 64 del 09/07/2021 , è stato nominato RUP per l’appalto dei lavori di ristrutturazione, completamento e miglioramento energetico dell’auditorio di “città nella città” in Campobasso, come risulta dal relativo verbale;



ATTESO:

- che il su menzionato Conservatorio “Perosi” ha la necessità di acquisire il seguente servizio: *verifica preventiva della progettazione esecutiva e di validazione del progetto* per i lavori di ristrutturazione, completamento e miglioramento energetico dell’auditorio di “città nella città” in Campobasso;

CONSTATATA:

- la mancanza assoluta di personale in possesso dei requisiti professionali necessari;

PRESO ATTO, pertanto, che è necessario affidare all’esterno l’incarico di *verifica preventiva della progettazione esecutiva e di validazione del progetto* per i lavori di ristrutturazione, completamento e miglioramento energetico dell’auditorio di “città nella città” in Campobasso;

VISTA la previsione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450: le «*amministrazioni pubbliche (...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti (...) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*»;

CONSIDERATO:

- che non scatta l’obbligo di far ricorso al MEPA se si fa uso del «*sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento*»;



- che la *ratio* dell'ormai datata norma, comunque vigente, è che l'ordinamento esenta la P.A. dall'obbligo del ricorso al MEPA se si fa ricorso all'*e-procurement*;

- che la fascia di «*affidamento diretto*» è segnata dal principio di massima libertà delle forme in relazione alla sola necessità di effettuare l'istruttoria della miglior convenienza erariale desumibile dal mercato;

- che le prestazioni in questione consistono “*nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*” che costituiscono “*un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate*» (TAR Lombardia, Milano, 26 agosto 2019, n. 1919; TAR Bari, 21.11.2020, n. 1482);

VISTA la *nota del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri (ottobre 2017)* recante: “*Non obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all'art. 36 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016)*”, a tenore della quale: «*.....in ogni caso, l'ambito oggettivo di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica» quale quelli *inerenti al MEPA*”;*

TENUTO CONTO che l'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito nella L. 29/07/2021, n. 108, ha modificato l'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, ha previsto che per l'affidamento diretto **devono essere scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;**



ATTESO:

- che l'importo stimato dell'acquisendo servizio ammonta ad euro 24.786,19 (ventiquattromilasettecentottantasei/19) (Iva e oneri previdenziali esclusi).
- che tale importo, ai sensi di quanto indicato dal Consiglio di Stato, V, 29 marzo 2019, n.2094 e dal Presidente dell'ANAC nel Comunicato del 3 febbraio 2021, è stato determinato avendo come riferimento le «*tabelle dei corrispettivi*» di cui decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. 27 luglio 2016, n.174), recante: “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ATTESO che ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1, così come integrato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 8, comma 5, lett. *0a-bis*) ss.mm.ii. – occorre garantire il rispetto di cui all'art. 34 («*Criteri di sostenibilità energetica e ambientale*»);

RILEVATO che la determinazione a contrattare, a differenza che per la procedura negoziata di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. *a*), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108, **possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione**, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l'«*affidamento diretto*», laddove viene «*in evidenza una fattispecie (...) in ragione della quale viene consentito all'amministrazione*



di determinarsi con libertà di forme» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n. 175), configurandosi quindi un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» (T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405);

RILEVATO che tale principio oggettivo è positivamente affermato anche nella disciplina ordinaria del codice dei contratti: *«Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a)» (per tutti e tre i settori di affidamento) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore [rectius: "l'operatore economico"], le ragioni della scelta del fornitore [rectius: "dell'operatore economico"], il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché eventualmente il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2, secondo periodo);*

RILEVATO altresì che l'art. 32 del codice dei contratti pubblici è richiamato nel D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 3, primo periodo (*«Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016»*);

CONSIDERATO che *«l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale»*, fondandosi *«sul presupposto di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo» (T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533; richiamato anche da T.A.R. Campania, Napoli, V, 18 aprile 2020, n. 1391; conforme, T.A.R. Molise, I, 6 maggio 2020, n. 131); conforme, ancora,*

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 - Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



T.A.R. Liguria, I, 29 ottobre 2020, n. 742: *«Invero, l’art. 36 prevede al primo comma una serie di principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia. Il successivo comma due, tuttavia, introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici. L’art. 1 d.l. 76/20 ha innalzato gli importi previsti dal secondo comma dell’art. 36 d.lgs. 50/16 ma non ha snaturato il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma. Ne consegue che nessuna gara informale ovvero consultazione» deve «essere espletata dalla amministrazione»;*

CONSIDERATO che la «giurisprudenza ha (...) chiarito come» per l’affidamento diretto, che nella disciplina ordinaria del codice è comunque ammesso «fino all’importo massimo di € 40.000 previsto dal già richiamato comma 2 lett. a) dell’art. 36, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti (si veda, in proposito, il parere reso dal Consiglio di Stato, 13 settembre 2016, n. 1903 sulle linee guida A.N.A.C. in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Sicché nel caso dell’art. 36 comma 2 lett. a) si è “in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno)” (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533). Ne consegue che» non sussiste neppure «alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità» (T.A.R.



Puglia, Lecce, III, 13 marzo 2020, n. 326; conforme T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405);

CONSIDERATO che in ordine al profilo dell'«*assenza di pubblicità preventiva della procedura di affidamento*», già nella disciplina ordinaria del D.Lgs. 50/2016, l'«*affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del codice dei contratti pubblici (...) non prevede particolari forme di pubblicità*» (T.A.R. Lazio, Roma, I-bis, 5 marzo 2020, n. 2943);

CONSIDERATO, tuttavia, che ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), ss.mm.ii., è posto come «*fermo il rispetto dei principi di cui all'articolo 30¹) del codice dei contratti pubblici e che, quindi è sufficiente il richiamo ai su menzionati principi (1) (art.30, 1° comma, 1° periodo, c.c.p.)*»;

CONSIDERATO che:

- dev'essere comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e sussiste quindi «*l'obbligo imposto all'Amministrazione di dare un'adeguata motivazione della scelta dell'operatore economico affidatario*» (T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127);
- la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che (anche se non c'è gara, come tale aperta a ogni possibile operatore economico) il principio della convenienza per l'Amministrazione può comunque essere garantito (anzi, a maggior ragione deve essere garantito) proprio perché non c'è gara aperta;
- tuttavia, la gara non è l'unica metodologia per garantire il principio di convenienza, in quanto lo strumento giuridico può e deve minimamente essere quello dell'indagine di mercato ma nel senso «*classico*» del termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 - Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;

- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale, anche perché neppure questo secondo strumento garantirebbe comunque (neppur minimamente) il principio della concorrenza per il mercato, trattandosi (nel caso) di un invito diretto senza pubblicità preventiva;

- è legittima la «scelta» cui l'Amministrazione «è pervenuta prescindendo da un confronto concorrenziale procedimentalizzato (...) previa assunzione di preventivi da soggetti all'uopo invitati. Il citato art. 36 ha così confermato la volontà del legislatore (...) di sottrarre le procedure sotto-soglia comunitaria di valore minimo alle formalità del confronto concorrenziale»;

TENTO CONTO che:

- si intendono per «*procedure negoziate*», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *uuu*));

- pur affermando il codice dei contratti pubblici che l'«*affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui*» all'«*art. 30, comma 1*», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece per la «procedura negoziata» di cui alla lett. *b*) del medesimo comma 2 dell'art. 1 del menzionato D.L. proprio attraverso la «*pubblicazione di un avviso*» (penultimo periodo), in quanto l'«*affidamento diretto*» costituisce proprio l'eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

CONSIDERATO quanto segue: nell'«*affidamento diretto*», rientrante fra le «*procedure (...) non precedute da alcun confronto concorrenziale*», «la

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 - Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



rotazione è, ovviamente, concepibile solo in relazione all'affidamento della commessa e non in relazione alla fase degli inviti, la quale, semplicemente, non esiste”;

TENUTO CONTO che nella fattispecie non si applica la rotazione poiché negli ultimi tre anni il Conservatorio “Perosi” non ha effettuato alcun affidamento della stessa tipologia;

CONSIDERATO che *«in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura»* (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d’Aosta, 23 giugno 2017, n. 36; T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879; T.A.R. Puglia, Bari, II, 1° febbraio 2018, n. 127; T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 novembre 2018, n.578; T.A.R. Puglia, Bari, II, 3 giugno 2019, n. 780); la *«trattativa privata, preceduta o meno da gara officiosa (o informale), tipica dell’ordinamento contabile italiano, in nulla differisce rispetto alla procedura negoziata, previo interpello discrezionale di operatori economici, contemplata dall’ordinamento eurounitario»* (T.A.R. Puglia, Bari, II, 4 febbraio 2020, n.175);

CONSIDERATO che tale principio vale ora per i processi d’affidamento di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108;



CONSIDERATO che: *«l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione tra due o più operatori economici»; «l'ineliminabile obbligo motivazionale (...) non si esaurisce più nel necessario confronto tra più preventivi»; «la motivazione può e deve essere costruita anche senza ricorrere all'acquisizione di una pluralità di preventivi atteso che la congruità di una proposta contrattuale può ricostruirsi anche aliunde (T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36); «si tratta nel caso di specie di un affidamento diretto (...) che, stante l'importo-base inferiore ai 40 mila euro» può «prescindere dal confronto di offerte» (T.A.R. Molise, I, 14 settembre 2018, n. 533); quindi «ben può la stazione appaltante procedere all'individuazione diretta dell'operatore economico a cui affidare il servizio, prescindendo dal confronto competitivo formale o informale» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 2 gennaio 2021, n. 1);*

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare mediante PEC alla società *Verifika S.R.L.* la richiesta di preventivo per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi, ponendo quale prezzo a base di affidamento l'importo di euro 24.786,19 (ventiquattromilasettecentoottantasei/19) (Iva e oneri previdenziali esclusi).

VISTA l'offerta ricevuta mediante PEC il 24/06/2022 con la quale la suddetta società, per l'affidamento dell'incarico in parola, ha indicato l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre IVA ed oneri previdenziali;

VALUTATI il curriculum e i requisiti posseduti idonei, e l'offerta presentata congrua per l'incarico da espletare;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare l'incarico come sopra specificato alla società *Verifika S.R.L.*, in quanto disponibile a praticare le condizioni

Viale Principe di Piemonte, 2/A - 86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 90041 - 0874 90042 - Fax 0874 411377 - Codice Fiscale: 80008630701 -

E-mail: amministrazione@conservatorioperosi.it PEC: amministrazione@pec.conservatorioperosi.it

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it



di cui all'istruttoria effettuata per la congruità dell'affidamento di cui trattasi;

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento e dalle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali;

ATTESO che, pur trattandosi di un affidamento non proceduralizzato e quindi *«l'appalto (...) avente ad oggetto un affidamento sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 è escluso dall'obbligo della indicazione separata dei costi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016»* (T.A.R. Lazio, Roma, II-bis, 6 maggio 2020, 2019, n. 4758), **tuttavia il RUP ha comunque dato atto, in una valutazione unitaria e contestuale, che sono rispettati i parametri in materia di costi della manodopera e di costi della sicurezza;**

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento e dalle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali;

ATTESO che *«in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro»* è applicabile la stipulazione semplificata *«mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata»* (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

EVIDENZIATO, peraltro, che l'*«affidamento diretto»* di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a) come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108, rientra nella nozione giuridica di *«procedura negoziata»* anche se di importo pari o superiore ad EUR 40.000;



EVIDENZIATO, pertanto, che questa Amministrazione ha garantito «*in aderenza:*

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;*
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;*
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;*
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede nella fase di affidamento;*
- e) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;*
- f) al principio di rotazione degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;*
- g) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, "la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2);*

CONSIDERATO che agli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)» del D.Lgs. 50/2016 sono da equiparare, trattandosi di identico «*affidamento diretto*», quelli di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a) come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108;

ATTESO CHE:



-
- **il tempo di esecuzione dell'incarico** è pari a 45 giorni;
 - **le modalità di pagamento del compenso** sono regolate come segue:
 - *50% all'emissione dei Rapporti Intermedi di verifica;*
 - *50% al completamento dell'attività di verifica in seguito all'emissione del Rapporto Conclusivo ed alla sottoscrizione dell'atto di validazione.*

La documentazione relativa alla progettazione dell'intervento in parola dovrà essere consegnata a codesto Ente in modalità cartacea e digitale;

VISTO che l'organo titolare del potere di spesa, il Consiglio di Amministrazione, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, imputando i costi derivanti dall'incarico di che trattasi al sottoindicato capitolo di bilancio e per l'importo definito come di seguito indicato:

Cap. UPB 2.1.2 – Acquisizioni immobilizzazioni tecniche – ART. 606/U
Intervento edilizia programma tipo B – D.I. MEF/MIUR 57284 del
06/04/2018

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto **e di affidare pertanto l'incarico di cui trattasi alla Società Verifika S.R.L. per l'importo netto di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA e Inarcassa;**

2) DI STABILIRE che a carico dell'affidatario siano posti gli obblighi inerenti alla tracciabilità finanziaria ex lege n.136 del 2010 ss.mm.ii.;



Conservatorio di Musica
Lorenzo Perosi
Campobasso

Istituzione di Alta Cultura

- 3) DI DARE ATTO, inoltre, che relativamente al presente atto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.42 del Codice dei contratti pubblici;
- 4) DI DARE ATTO che gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati a questo Ente su supporto cartaceo e digitale;
- 5) DI DISPORRE, al fine di garantire la conoscibilità del presente provvedimento e di dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte nell'art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Conservatorio nella Sezione "Amministrazione Trasparente", "Provvedimenti" con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione;
- 6) di disporre che l'affidatario sia tenuto a mantenere riservati tutti i dati di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'affidamento in oggetto, essendo gli stessi considerati riservati a tutti gli effetti di legge. L'affidatario dovrà altresì impegnarsi a fornire istruzioni all'eventuale proprio personale affinché tutti i dati relativi sia all'attività dell'Ente che a quella dei suoi utenti di cui venga a conoscenza siano considerati riservati e come tali trattati.



IL RUP
Vittorio Magrini